Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 31 gennaio 1936 - ANNO XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

1936

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1935-XIV, n. 2426.

Modificazione dell'art. 6 del R. decreto-legge 19 giugno 1924-III, n. 1125, sul credito agrario agli invalidi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, concernente le operazioni di credito agrario agli invalidi di guerra rurali:

Ritenuta l'urgente necessità di agevolare la concessione di mutui agrari agli invalidi di guerra rurali;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Al primo capoverso dell'art. 6 del R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sono sostituiti i seguenti:

« Alle garanzie previste dal testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932, è aggiunta quella della ritenuta sulla pensione, di cui l'invalido è fornito, a termini dell'art. 21 della legge 25 marzo 1917, n. 481.

« A tal fine l'invalido mutuatario ha facoltà di cedere a favore dell'istituto mutuante la pensione suddetta fino ad un importo mensile corrispondente al dodicesimo della quota annua da lui dovuta per l'estinzione del mutuo.

« Agli effetti del pagamento delle rate di ammortamento arretrate, la pensione stessa può essere sequestrata a favore dell'istituto mutuante in misura tale da raggiungere, ove si renda necessario, anche l'intero ammontare di essa.

« Quest'ultima disposizione è applicabile anche alla pensione di riversibilità liquidata a favore degli aventi diritto, quando l'invalido sia deceduto prima della totale estinzione del mutuo ed i suoi eredi siano subentrati nei benefici e negli oneri inerenti al contratto di mutuo da lui stipulato ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, fascicolo 193. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1935-XIII, n. 2427.

Approvazione dell'elenco dei decreti Reali, riferentisi all'Amministrazione dell'interno, dei quali si deve fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale e dell'elenco dei decreti Reali che non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 dicembre 1910, n. 915, con cui furono approvati gli elenchi dei decreti Reali riferentisi all'Amministrazione dell'Interno, da non pubblicarsi e di quelli da pubblicarsi per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti;

Visto l'art. 11 del R. decreto 2 settembre 1932, n. 1293, col quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico 24 settembre 1931, n. 1256, riguardante la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È approvato l'unito elenco dei decreti Reali, da emanarsi su proposta del Nostro Ministro per l'interno, dei quali si deve fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2. — È del pari approvato l'unito elenco dei decreti Reali, da emanarsi su proposta del Nostro Ministro per l'interno, i quali non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale suddetta, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3. — Gli elenchi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sostituiscono quelli approvati col R. decreto 18 dicembre 1910, n. 915, che rimane abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 183. — MANCINI.

Elenco dei decreti Reali, riferentisi all'Amministrazione dell'interno di cui devesi fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia.

1. — Decreti relativi alla erezione in ente morale di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

2. — Decreti relativi alla trasformazione del fine e fusione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

3. — Decreti relativi alla dichiarazione di natura giuridica delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

4. — Decreti relativi alla erezione di enti morali ai sensi dell'art. 2 del codice civile.

5. — Decreti relativi alla istituzione di nuovi Archivi di Stato e di Archivi provinciali di Stato.

6. — Decreti relativi alla determinazione dei criteri da seguire nella revisione dell'assegnazione e classificazione dei segretari comunali.

7. — Decreti concernenti la denominazione delle Provincie, dei Comuni, delle frazioni e delle borgate e le sedi municipali.

8. — Decreti coi quali sono riconosciuti agli effetti civili gli istituti ecclesiastici di qualsiasi natura e gli enti di culto cattolico e acattolico nonchè i mutamenti sostanziali nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza degli istituti ed enti medesimi.

9. — Decreti relativi al riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni religiose.

10. — Decreti che accertano lo scopo esclusivo o prevalente di culto delle Confraternite.

11. — Decreti relativi alla istituzione di nuove Comunità israelitiche.

12. — Decreti relativi al riconoscimento della personalità giuridica delle Società protettrici degli animali.

13. — Decreti relativi alla erezione in ente morale di istituti aventi finalità zooprofilattiche.

14. — Decreti relativi alla dichiarazione o revoca delle zone malariche.

15. — Decreti relativi alla estensione a favore di altri Comuni delle disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, circa le opere di fognatura della città di Torino.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Elenco dei decreti Reali riferentisi all'Amministrazione dell'interno che non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia.

1. — Decreti relativi al personale dei gradi superiori al 5° nell'ordinamento gerarchico.

2. — Decreti con cui si autorizza il comando, presso altre Amministrazioni, di personale di grado non inferiore al 6°, ai sensi dell'art. 101 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

3. — Decreti relativi alla risoluzione di ricorsi gerarchici e straordinari o in genere quelli emessi nell'esercizio delle attribuzioni di vigilanza e tutela in materie di competenza del Ministero dell'interno.

4. — Decreti relativi alla nomina o revoca dei podestà.

5. — Decreti relativi alla nomina o revoca dei presidi e vice presidi delle Provincie.

6. — Decreti relativi all'autorizzazione ai Comuni o Provincie a concedere, anche in deroga all'art. 314 del testo unico della legge comunale e provinciale, 3 marzo 1934, n. 383, sussidi pel funzionamento di ferrovie, tramvie, servizi automobilistici o di navigazione fluviale o aerea.

7. — Decreti relativi alla nomina dei componenti di Consigli e Commissioni centrali e locali.

8. — Decreti relativi all'approvazione del bilancio preventivo del Governatorato di Roma.
9. — Decreti riguardanti lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza ai dipendenti degli Enti locali.
10. — Decreti con cui si approvano gli statuti e le relative riforme delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
11. — Decreti con cui si approvano gli statuti e le relative riforme degli enti morali riconosciuti ai sensi dell'art. 2 del codice civile.
12. — Decreti con cui si approvano gli statuti e le relative riforme delle Società protettrici degli animali.
13. — Decreti con cui si approvano gli statuti e le relative riforme di istituzioni aventi finalità zooprofilattiche.
14. — Decreti con i quali si autorizzano, ai sensi della legge 5 giugno 1850, n. 1037, gli Enti morali legalmente riconosciuti ad acquistare beni immobili e ad accettare donazioni, eredità o legati.
15. — Decreti con i quali si autorizzano le Società protettrici di animali ad acquistare beni immobili e ad accettare donazioni, eredità e legati.
16. — Decreti relativi al concentramento di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Congregazione di carità, o al loro decentramento, o ai distacchi patrimoniali da Ente ad Ente.
17. — Decreti relativi al raggruppamento di varie istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sotto una unica amministrazione.
18. — Decreti relativi alla nomina di amministratori di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
19. — Decreti con cui si assegna ai Comuni indicati nell'art. 176 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, un segretario di grado superiore a quello stabilito nella tabella *A* allegata a detto testo unico.
20. — Decreti relativi alla concessione di cittadinanza italiana.
21. — Decreti con i quali si autorizzano gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto cattolico ed acattolico ad acquistare beni immobili e ad accettare donazioni, eredità e legati.
22. — Decreti con i quali si autorizza il trasferimento di immobili a favore di associazioni religiose.
23. — Decreti che approvano i regolamenti o gli statuti particolari delle fabbricerie nonchè quelli delle Confraternite e di qualunque altro ente di culto.
24. — Decreti che determinano il numero dei membri di ogni fabbriceria.
25. — Decreti che riguardano il diritto di presentazione spettante a Sua Maestà il Re per le nomine dei canonici del capitolo della Chiesa del Pantheon, in Roma, nonchè le nomine degli ecclesiastici delle Chiese Palatine.
26. — Decreti relativi alla chiusura al culto di chiese ex-conventuali o comunque dipendenti dal Fondo culto.
27. — Decreti con i quali si autorizza l'apertura di un tempio od oratorio di culto acattolico.
28. — Decreti con cui si autorizza la presentazione al Parlamento di disegni di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 12 dicembre 1935-XIV, n. 2428.
Nuove norme per la iscrizione in via transitoria nell'Albo dei periti agrari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regolamento approvato con R. decreto 25 novembre 1929, n. 2365;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Coloro i quali, trovandosi nelle condizioni prevedute nell'art. 22 del regolamento approvato con R. decreto 25 novembre 1929, n. 2365, presentarono regolarmente, nel termine prescritto, domanda per la iscrizione nell'Albo dei periti agrari, hanno facoltà di chiedere che la Commissione, di cui allo stesso art. 22, riprenda in esame la loro domanda sulla base dei titoli e documenti già presentati e di quegli altri che ritenessero opportuno di esibire per meglio dimostrare il lodevole esercizio professionale.

La richiesta di riesame deve essere presentata, insieme con i documenti, al Ministero dell'educazione nazionale entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, anche se l'interessato abbia impugnato con ricorso al Consiglio di Stato o in altro modo la precedente deliberazione della Commissione.

Art. 2. — Le deliberazioni della Commissione sono comunque valide se prese con la presenza di almeno cinque commissari, effettivi o supplenti, di cui tre docenti in istituti superiori o secondari, e due liberi professionisti.

Art. 3. — Le spese per il funzionamento della Commissione giudicatrice sono a carico dello Stato.

Ciascun richiedente deve versare all'Ufficio del registro, quale contributo per le spese della Commissione, la somma di lire trecento ed allegare alla domanda la ricevuta comprovante tale versamento.

Ai componenti della Commissione è corrisposto, oltre il rimborso delle spese di viaggio e le diarie ai sensi delle disposizioni vigenti, un gettone di presenza di lire venticinque per ogni giorno di seduta con le riduzioni previste dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, escluso ogni altro compenso a qualsiasi titolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 198. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1935-XIV, n. 2429.
Richiamo alle armi di ufficiali subalterni del Corpo del Genio aeronautico - ruolo ingegneri (radioelettricisti) nati nell'anno 1912.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 48 e 50 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere per misura precauzionale, in ordine alle attuali contingenze, ad una maggiore efficienza dei vari reparti della Regia aeronautica;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono richiamati alle armi gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, appartenenti alla 3ª categoria (radio-elettricisti) residenti nel Regno, nati nell'anno 1912.

La data del richiamo alle armi, le modalità e la durata del richiamo stesso saranno stabilite, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 194. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430.
Modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a segno nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 aprile 1930-VIII, n. 479, sul Tiro a segno nazionale;
Vista la legge 4 giugno 1934-XIII, n. 950, che apporta modificazioni ed aggiunte alla suddetta legge;
Visto il R. decreto 21 novembre 1932-X, n. 2051, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 17 aprile 1930-VIII, n. 479;
Vista la legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2150, contenente norme sull'istruzione premilitare;
Vista la legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2151, riguardante l'istituzione dell'istruzione postmilitare;
Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934-XII, n. 1862, convertito nella legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2149, concernente l'istituzione

della carica di Ispettore capo per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Tiro a segno nazionale ha lo scopo:

a) di provvedere all'addestramento nel tiro degli obbligati alla istruzione premilitare e postmilitare;

b) di diffondere fra i tiratori la conoscenza e — dove possibile — l'impiego tecnico dei mezzi di fuoco (fucili, armi automatiche, bombe, ecc.) in distribuzione all'arma di fanteria;

c) di coltivare l'esercizio del tiro negli iscritti che, per passione e particolari attitudini, si distinguono sulla massa dei tiratori.

È alla diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che vi provvede a mezzo dell'Ispettorato generale per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione e del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 2. — L'Unione italiana di tiro a segno, previe intese con l'Ispettorato generale per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione, provvede:

alla organizzazione e disciplinamento delle gare;

all'organizzazione, alla preparazione e all'intervento delle rappresentanze italiane nelle competizioni internazionali di tiro;

all'allenamento e perfezionamento dei giovani in possesso di particolari attitudini al tiro, segnalati dagli organi incaricati di svolgere le istruzioni premilitari.

L'Unione ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa; con decreto Reale, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ne sarà approvato lo statuto.

Il presidente dell'Unione è nominato dal presidente del C.O.N.I., di concerto con l'Ispettore capo della preparazione premilitare e postmilitare della Nazione e col Capo di S. M. della M.V.S.N. Fanno parte, di diritto, della Presidenza dell'Unione un rappresentante dell'Ispettore capo predetto e il capo dell'Ispettorato premilitare e sportivo presso il Comando generale della M.V.S.N.

Art. 3. — Le attribuzioni di cui ai commi *a*) e *b*) dell'art. 1 sono esercitate, in sede di istruzione premilitare e postmilitare, dalla M.V.S.N.; quella di cui al comma *c*) dall'Unione italiana di tiro a segno.

Art. 4. — L'Ispettorato generale per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione formula, di concerto coi Ministeri militari e col Comando della M.V.S.N., i programmi e i regolamenti per le esercitazioni di tiro ed impartisce le direttive per lo svolgimento del programma addestrativo, assolvendo le funzioni di vigilanza e controllo per mezzo degli ispettori periferici della istruzione pre e postmilitare.

Art. 5. — Il Comando generale della M.V.S.N. provvede con proprio personale alla esecuzione delle esercitazioni ed alla gestione amministrativa del Tiro a segno nazionale.

Art. 6. — In ogni Comune può essere istituita una Sezione di tiro a segno nazionale, quando sussistano comprovate esigenze locali di istruzione premilitare e postmilitare.

L'ispettore pre e postmilitare di zona cura la massima possibile diffusione delle Sezioni di tiro nei Comuni, in rapporto alle suaccennate esigenze, inoltrando le relative proposte all'Ispettorato generale, che decide in merito.

Art. 7. — La Sezione di tiro è rappresentata da un presidente scelto fra gli ufficiali della M.V.S.N. e nominato dall'Ispettore generale della istruzione premilitare e postmilitare, su designazione del Comando di gruppo di legioni competente per territorio ed è amministrata da un Consiglio direttivo composto:

del presidente della Sezione;

di un delegato dell'Unione italiana del tiro a segno, designato dal presidente dell'Unione stessa;

di un delegato del Comune designato dal podestà.

Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'Ispettore generale per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione.

Le suaccennate cariche sono gratuite.

Il Consiglio direttivo provvederà alla nomina di un segretario, scelto fra gli iscritti o fra estranei.

Art. 8. — Il Comando di legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nomina, per le Sezioni di tiro a segno, i personali da destinare alla direzione dell'esecuzione del tiro: direttori, vice direttori e commissari di tiro.

Art. 9. — Gli avanguardisti, per essere ammessi a sparare con l'arma da guerra, debbono avere compiuto il 16° anno di età. Quelli di età minore sono ammessi come allievi tiratori; essi debbono sparare con armi di dimensioni consone all'età.

Art. 10. — Per l'iscrizione nei ruoli del tiro a segno, all'infuori di coloro che vi partecipano per obbligo dell'istruzione premilitare e postmilitare sono stabilite le seguenti tasse annue:

lire tre per gli avanguardisti che non abbiano compiuto il 16° anno di età, lire cinque per quelli di età superiore, lire sei per chiunque altro.

Per i premilitari e postmilitari provvede il seguente articolo 24.

Le Sezioni rilasciano a favore dell'Unione italiana di tiro a segno un quarto del rispettivo introito per tasse annuali, esclusi i contributi di cui all'art. 24.

Le tasse saranno riscosse in un'unica rata, per il tramite dell'esattore delle imposte dirette, il quale vi provvede senza l'obbligo del non riscosso per riscosso, con facoltà di valersi della procedura privilegiata della legge sulla riscossione delle imposte dirette ed alle condizioni da pattuirsi di volta in volta. All'atto, però, della prima iscrizione, le tasse saranno versate direttamente alla Sezione e imputate all'anno in corso, qualunque sia il giorno della iscrizione.

Art. 11. — I campi di tiro sono impiantati a spese dello Stato e compresi tra gli immobili demaniali militari.

Sono egualmente a carico dello Stato gli affitti dei terreni sui quali si impiantano campi di tiro.

Per le Sezioni istituite o da istituirsi in capoluoghi di Provincia o in Comuni che erano capoluoghi di mandamento al 1° aprile 1934-XII, data di entrata in vigore del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934-XII, n. 383, si provvede mediante il concorso dello Stato, della Provincia e del Comune, nelle proporzioni di tre quinti a carico dello Stato e di un quinto a carico di ciascuna delle altre due Amministrazioni, per le dotazioni di armamento, per l'ammobigliamento e per l'arredamento delle sedi del campi e per l'acquisto delle bandiere e degli emblemi.

Per le Sezioni da istituirsi negli altri Comuni, si provvede alle accennate spese a totale carico dello Stato, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi di tiro è affidata al Ministero della guerra (Direzione generale del Genio militare).

I campi di tiro vengono dati in uso alle Sezioni di tiro a segno a titolo gratuito.

Art. 12. — Alle spese di esercizio delle Sezioni viene provveduto:

— con le tasse annuali che corrispondono gli iscritti;

— con introiti vari derivanti dal funzionamento delle Sezioni;

— con i concorsi degli enti che usufruiscono dei campi;

— con offerte dei cittadini;

— con i sussidi governativi, provinciali e comunali corrisposti in relazione alle possibilità dei rispettivi bilanci.

Art. 13. — L'Ispettore di zona per la istruzione premilitare e postmilitare comunica ogni anno alle Amministrazioni provinciali e comunali l'ammontare dei concorsi obbligatori per le spese di cui al terzo comma del precedente articolo 11. Inoltre prende accordi con dette Amministrazioni, circa la misura dei sussidi da erogare per le spese di esercizio delle Sezioni.

Art. 14. — I fondi necessari per l'impianto dei campi di tiro, per la loro ordinaria manutenzione e per il funzionamento delle Sezioni saranno stanziati nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze. Le somme all'uopo esistenti nel bilancio del Ministero della guerra, saranno trasferite nel bilancio del Ministero delle finanze.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni.

Per l'attività di competenza della U.I.T.S., la Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilirà annualmente, sulla base di comprovate necessità, il contributo eventuale da concedere a favore della Unione predetta da prelevarsi dai fondi anzidetti.

Art. 15. — Gli enti estranei alle Forze armate dello Stato che usufruiscono dei campi di tiro concorrono, in ragione dell'uso, nelle spese di ordinaria manutenzione.

Sono esonerati da tale concorso i reparti premilitari e postmilitari che eseguiscono lezioni regolamentari.

Le armi e le munizioni sono cedute alle Sezioni dall'Amministrazione militare a pagamento immediato e a prezzo convenzionale.

Art. 16. — Chiunque non abbia prestato servizio presso le Forze armate dello Stato e faccia domanda di ottenere il permesso di porto d'arme per caccia o per uso di difesa personale, deve seguire o avere seguito almeno un corso regolamentare di tiro, presso una Sezione di tiro a segno nazionale.

Ove nel Comune o nel raggio di cinque chilometri non esista o non funzioni un campo di tiro a segno, il richiedente del permesso di armi deve dimostrare di essere esperto nel maneggio delle armi da fuoco.

Per la rinnovazione della licenza di porto d'arme i minorenni debbono esibire, ogni anno e fino a quello in cui concorrono alla leva, il certificato di frequenza di tiro a segno.

Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati (guardie di città, guardie giurate, notturne, ecc.), devono se-

guire annualmente un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno nazionale.

Art. 17. — Ogni anno presso ciascuna Sezione di tiro a segno viene eseguita una gara comunale; ogni anno o quanto meno ogni due anni in ciascuna Provincia viene eseguita una gara provinciale; ogni cinque anni viene indetta una gara generale secondo le norme da stabilirsi con decreto del Capo del Governo.

L'Unione italiana di tiro a segno indice ogni anno una gara nazionale.

Nell'anno in cui ha luogo la gara generale vengono sospese quella nazionale dell'Unione e quelle provinciali.

Art. 18. — Potranno essere conferiti diplomi di maestro tiratore, tiratore scelto di 1ª e 2ª classe nelle varie armi (pistola, fucile, carabina libera, ecc.) in base al punteggio in prove di campionato nelle gare comunali, provinciali, nazionali e generali con le norme da stabilirsi dall'Ispettorato generale per la preparazione pre e postmilitare della Nazione, d'intesa con l'U.I.T.S. e col Comando generale della M.V.S.N.

I tiratori scelti sono autorizzati a portare sulla manica sinistra della divisa delle Forze armate dello Stato, il distintivo ricamato in argento, e i tiratori di prima classe, il distintivo ricamato in lana.

Art. 19. — Sono istituite medaglie di benemerenza d'oro e d'argento per le Sezioni che danno prova di una lodevole organizzazione e per coloro che in particolar modo si distinguono per conseguire il miglior funzionamento delle Sezioni stesse.

Sono istituiti inoltre speciali diplomi di benemerenza da conferirsi soltanto ai membri dei Consigli direttivi e delle Direzioni di tiro, compresi i commissari, ed ai segretari che si siano resi benemeriti della istituzione.

Le medaglie e i diplomi di benemerenza vengono concessi dall'Ispettorato generale per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione, su proposta degli ispettori periferici della istruzione predetta, competenti per territorio.

Art. 20. — Nei riguardi dei membri del Consiglio direttivo dei componenti della Direzione del tiro e dei segretari delle Sezioni di tiro che incorrano in gravi trasgressioni alle norme della presente legge e del relativo regolamento possono essere adottati provvedimenti di revoca o disciplinari.

Gli inscritti alle Sezioni che si rendano indegni di appartenervi saranno espulsi dai ruoli dell'istituzione con decreto del Capo del Governo.

Art. 21. — Le Sezioni, previa autorizzazione dell'Ispettore di zona per la istruzione premilitare e postmilitare, possono istituire Delegazioni per il tiro a breve distanza nelle località riconosciute idonee dal Conmando generale della M.V.S.N.

Art. 22. — Le Delegazioni non hanno amministrazione propria. Per le spese fanno capo alle Sezioni, che provvedono anche alle armi e ai materiali occorrenti.

Art. 23. — Il tiro a breve distanza è eseguito con armi del tipo approvato dal Comando generale della M.V.S.N., di concerto coi Ministeri militari e sentito il parere dell'Ispettore capo per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione.

Le spese per l'armamento e per i materiali di tiro sono a carico dello Stato, della Provincia e del Comune, nelle proporzioni e nei casi indicati all'art. 11.

Art. 24. — I genitori o tutori dei giovani obbligati alla istruzione premilitare a norma della legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2150, devono corrispondere un contributo di lire 5 per ciascuno dei corsi premilitari che saranno svolti fra la data della Leva fascista dell'anno in cui i giovani stessi compiono il 18° anno di età e la loro chiamata alle armi.

Tutti i cittadini che hanno compiuto gli obblighi di leva nelle Forze armate dello Stato, all'atto del loro congedamento sono inscritti d'autorità, quali soci, nella Sezione di tiro a segno del Comune di residenza od in quella del Comune viciniore, e sono tenuti al pagamento di un contributo postmilitare annuo di lire tre.

L'obbligo di questa iscrizione cessa col 31 dicembre dell'anno in cui il cittadino compie il 32° anno di età.

Sono esonerati dal pagamento dei contributi predetti soltanto gli iscritti nell'elenco comunale dei poveri.

L'importo dei contributi di cui sopra è versato con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Art. 25. — I premilitari per i quali sia stato effettuato il pagamento del contributo di cui all'articolo precedente o che ne siano stati debitamente esonerati, possono chiedere, senza corrispondere alcuna quota, l'iscrizione a una Sezione di tiro a segno in uno speciale reparto.

Art. 26. —La riscossione dei contributi di cui all'art. 24 ed il ricupero delle quote non corrisposte nei termini prescritti, saranno effettuati nelle forme stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze stesso, indipendentemente dall'assegno annuo del concorso governativo per l'impianto e il funzionamento del tiro a segno di cui al precedente articolo 14, fondi per i servizi del tiro a segno e dell'istruzione premilitare e postmilitare, in somma non eccedente il provento dei contributi predetti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 218. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 novembre 1935-XIV, n. 2431.

Dichiarazione formale dei fini della Arciconfraternita del SS.mo Rosario, con sede in Benevento.

N. 2431. R. decreto 7 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi dell'Arciconfraternita del SS.mo Rosario, con sede in Benevento.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 14 novembre 1935-XIV, n. 2432.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Monache Benedettine, in Cagli.

N. 2432. R. decreto 14 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Monache Benedettine, in Cagli, e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero anzidetto di immobili del complessivo valore di L. 21.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 19 dicembre 1935-XIV, n. 2433.

Autorizzazione alla Regia università di Pisa ad accettare un legato.

N. 2433. R. decreto 19 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Regia università di Pisa viene autorizzata ad accettare il legato di L. 10.000 nominali in titoli del Debito pubblico italiano 5 %, disposto in suo favore dal sig. Avv. Amerigo Lecci per l'istituzione di un premio da conferirsi ogni anno, per concorso, a quello studente della Facoltà di giurisprudenza dell'Università stessa, il quale presenti la migliore tesi di laurea in diritto e procedura penale e diritto penitenziario.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1936 - Anno XIV

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 63.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1870, relativo alle attribuzioni del Capo e del Sottocapo di stato maggiore della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1870, relativo alle attribuzioni del Capo e del Sottocapo di stato maggiore della Regia marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 64.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1400, che estende ai concorsi ad ufficiale del servizio permanente effettivo la facoltà prevista dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per l'ammissione agli impieghi civili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1400, che estende ai concorsi ad ufficiale del servizio permanente effettivo la facoltà prevista dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per l'ammissione agli impieghi civili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 65.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1683, concernente l'ordinamento per le spese in dipendenza delle esigenze straordinarie delle Colonie dell'Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1683, concernente l'ordinamento per le spese in dipendenza delle esigenze straordinarie delle Colonie dell'Africa Orientale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 66.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1823, sulle esenzioni temporanee da imposta a favore delle nuove piantagioni fruttifere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1823, sulle esenzioni temporanee da imposta alle nuove piantagioni fruttifere.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 67.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1048, recante riduzione della tassa di circolazione sugli autoveicoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1048, recante riduzione della tassa di circolazione sugli autoveicoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 68.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1205, concernente provvedimenti riguardanti la Società anonima nazionale « Cogne ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1205, concernente provvedimenti riguardanti la Società anonima nazionale « Cogne ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 9 gennaio 1936-XIV, n. 69.

Approvazione dell'Accordo stipulato mediante scambio di note il 16 settembre 1935, fra l'Italia e l'Olanda per lo stabilimento di una linea di trasporto aereo fra Amsterdam e Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato mediante scambio di note il 16 settembre 1935 fra l'Italia e l'Olanda per lo stabilimento di una linea di trasporto aereo fra Amsterdam e Milano.

Art. 2. — Il presente decreto ha effetto nei modi e termini di cui all'art. 10 dell'Accordo anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1936 - Anno XIV, Atti del Governo, registro 368, foglio 214. — MANCINI.

LE CHARGÉ D'AFFAIRES DES PAYS-BAS A ROME
AU CHEF DU GOUVERNEMENT ITALIEN
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

Rome, le 16 Septembre 1935.

Monsieur le Chef du Gouvernement,

J'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence, au nom du Gouvernement Royal des Pays-Bas, l'accord suivant, relatif à l'établissement et à l'exploitation d'une ligne de transport aérien entre Amsterdam et Milan:

Art. 1. — Le Gouvernement italien accordera, sur la base de réciprocité, à une entreprise néerlandaise de navigation aérienne, à désigner par le Gouvernement néerlandais, les autorisations nécessaires en ce qui concerne le territoire italien pour l'exploitation d'une ligne aérienne entre Amsterdam et Milan.

Le Gouvernement néerlandais accordera, sur la base de réciprocité, à une entreprise italienne de navigation aérienne, à désigner

par le Gouvernement italien, les autorisations nécessaires en ce qui concerne le territoire néerlandais pour l'exploitation d'une ligne aérienne entre Milan et Amsterdam.

Art. 2. — Il est entendu que les entreprises qui exploiteront les services indiqués à l'article précédent auront la faculté d'utiliser des appareils du type qu'elles jugeront le plus opportun, sous condition que leurs qualités techniques répondent au moins aux prescriptions du « Règlement sur les conditions minima de délivrance du certificat de navigabilité » adopté par la Commission Internationale de Navigation Aérienne (C. I. N. A.).

Art. 3. — Les entreprises concessionnaires s'efforceront de se mettre d'accord sur la façon d'exploiter les lignes aériennes mentionnées dans l'article premier. Les accords seront subordonnés, dans chaque cas particulier, à l'approbation des Administrations aéronautiques italienne et néerlandaise.

Art. 4. — Chaque entreprise communiquera à l'autorité compétente de l'autre Pays, au moins quatre semaines avant leur entrée en vigueur, les horaires et les possibilités de correspondance avec d'autres lignes aériennes, ainsi que la fréquence du service, et elle indiquera, dans le même délai, le type de matériel qu'elle aura l'intention d'employer.

Art. 5. — Les administrations postales des deux Pays se mettront d accord sur l'utilisation des lignes ci-dessus envisagées pour le transport d'effets postaux.

Art. 6. — Chacun des deux Gouvernements aura la faculté de communiquer, à tout moment, au Gouvernement de l'autre Pays qu'il a désigné une nouvelle entreprise nationale pour remplacer l'entreprise autorisée antérieurement. La nouvelle entreprise bénéficiera des droits de l'entreprise remplacée, même en ce qui concerne la durée de l'autorisation.

L'entreprise aérienne remplacée dans l'exploitation de la ligne n'aura à faire valoir aucun droit d'indemnité au Gouvernement de l'autre Pays.

Art. 7. — Chaque entreprise devra, au gré du Gouvernement de son Pays, être assurée pour les dommages causés dans l'exécution du service à des tiers à la surface.

Art. 8. — Sans préjudice à ce qui a été stipulé à l'article 7, l'entreprise autorisée a l'obligation d'observer et de faire observer par son propre personnel et par les passagers les règles en vigueur dans le Pays qui l'a autorisée et principalement celles qui concernent: la navigation arienne en général en tant qu'elles s'appliquent à tous les appareils étrangers sans distinction de nationalité, des droits de douane et les autres droits fiscaux, les défenses d'importation et d'exportation, le transport des personnes et des choses, la sûreté, l'ordre public et l'hygiène.

Au cas où, dans l'exploitation de la ligne, des infractions répétées aux règlements visés ci-dessus seraient constatées, l'Administration aéronautique du Pays qui a donné l'autorisation aura le droit de demander même la révocation de l'employé coupable de l'entreprise.

Art. 9. — Les détails résultant de l'exécution des dispositions visées ci-dessus seront réglés directement entre les Administrations aeronautiques italienne et néerlandaise.

Art. 10. — Cet Accord, qui entrera en vigueur le jour même de sa signature, aura effet à partir du premier juin 1935 pour la durée de trois ans à compter de cette dernière date. Sa validité sera renouvelée, tacitement, par périodes de trois ans, sauf préavis, donné un an à l'avance, par l'un des deux Gouvernements.

Par ailleurs, au cas où, conformément à l'article 43 de la Convention portant réglementation de la navigation aérienne du 13 octobre 1919, ladite Convention serait dénoncée par l'Italie ou par les Pays-Bas, le présent Accord cessera d'être en vigueur à la date même à laquelle la dénonciation de la Convention produirait ses effets.

Je prie Votre Excellence de vouloir bien me faire savoir si le Gouvernement Royal d'Italie est d'accord.

Veuillez agréer, Monsieur le Chef du Gouvernement, les assurances de ma très haute considération.

W. G. VAN PANHUYS.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT ITALIEN
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
AU CHARGE D'AFFAIRES DES PAYS-BAS A ROME

Rome, le 16 Septembre 1935.

Monsieur le Chargé d'affaires,

Par Note en date de ce jour, Vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

J'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence, au nom du Gouvernement Royal des Pays-Bas, l'accord suivant, relatif à l'établissement et à l'exploitation d'une ligne de transport aérien entre Amsterdam et Milan:

Art. 1. — Le Gouvernement italien accordera, sur la base de réciprocité, à une entreprise néerlandaise de navigation aérienne, à désigner par le Gouvernement néerlandais, les autorisations nécessaires en ce qui concerne le territoire italien pour l'exploitation d'une ligne aérienne entre Amsterdam et Milan.

Le Gouvernement néerlandais accordera, sur la base de réciprocité, à une entreprise italienne de navigation aérienne, à désigner par le Gouvernement italien, les autorisations nécessaires en ce qui concerne le territoire néerlandais pour l'exploitation d'une ligne aérienne entre Milan et Amsterdam.

Art. 2. — Il est entendu que les entreprises qui exploiteront les services indiqués à l'article précédent auront la faculté d'utiliser des appareils du type qu'elles jugeront le plus opportun, sous condition que leurs qualités techniques répondent au moins aux prescription du « Règlement sur les conditions minima de délivrance du certificat de navigabilité » adopté par la Commission Internationale de Navigation Aérienne (C. I. N. A.).

Art. 3. — Les entrepris concessionnaires s'efforceront de se mettre d'accord sur la façon d'exploiter les lignes aériennes mentionnées dans l'article premier. Les accords seront subordonnés, dans chaque cas particulier, à l'approbation des Administrations aéronautiques italienne et néerlandaise.

Art. 4. — Chaque entreprise communiquera à l'autorité compétente de l'autre Pays, au moins quatre semaines avant leur entrée en vigueur, les horaires et les possibilités de correspondance avec d'autres lignes aériennes, ainsi que la fréquence du service, et elle indiquera, dans le même délai, le type de matériel qu'elle aura l'intention d'employer.

Art. 5. — Les administrations postales des deux Pays se mettront d'accord sur l'utilisation des lignes ci-dessus envisagées pour le transport d'effets postaux.

Art. 6. — Chacun des deux Gouvernements aura la faculté de communiquer, à tout moment, au Gouvernement de l'autre Pays qu'il a désigné une nouvelle entreprise nationale pour remplacer l'entreprise autorisée antérieurement. La nouvelle entreprise bénéficiera des droits de l'entreprise remplacée, même en ce qui concerne la durée de l'autorisation.

L'entreprise aérienne remplacée dans l'exploitation de la ligne n'aura à faire valoir aucun droit d'indemnité au Gouvernement de l'autre Pays.

Art. 7. — Chaque entreprise devra, au gré du Gouvernement de son Pays, être assurée pour les dommages causés dans l'exécution du service à des tiers à la surface.

Art. 8. — Sans préjudice à ce qui a été stipulé à l'article 7, l'entreprise autorisée a l'obligation d'observer et de faire observer par son propre personnel et par les passagers les règles en vigueur dans le Pays qui l'a autorisée et principalement celles qui concernent: la navigation aérienne en général en tant qu'elles s'appliquent à tous les appareils étrangers sans distinction de nationalité, les droits de douane et les autres droits fiscaux, les défenses d'importation et d'exportation, le transport des personnes et des choses, la sûreté, l'ordre public et l'hygiène.

Au cas où, dans l'exploitation de la ligne, des infractions répétées aux réglements visés ci-dessus seraient constatées, l'Administration aéronautique du Pays qui a donné l'autorisation aura le droit de demander même la révocation de l'employé coupable de l'entreprise.

Art. 9. — Les détails résultant de l'exécution des dispositions visées ci-dessus seront réglés directement entre les Administrations aéronautiques italienne et néerlandaise.

Art. 10. — Cet Accord, qui entrera en vigueur le jour même de sa signature, aura effet à partir du premier juin 1935 pour la durée de trois ans à compter de cette dernière date. Sa validité sera renouvelée, tacitement, par périodes de trois ans, sauf préavis, donné un an à l'avance, par l'un des deux Gouvernements.

Par ailleurs, au cas où, conformément à l'article 43 de la Convention portant réglementation de la navigation aérienne du 13 octobre 1919, ladite Convention serait dénoncée par l'Italie ou par les Pays-Bas, le présent Accord cessera d'être en vigueur à la date même à laquelle la dénonciation de la Convention produirait ses effets.

Je prie Votre Excellence de vouloir bien me faire savoir si le Gouvernement Royal d'Italie est d'accord ».

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement Royal d'Italie est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma considération très distinguée.

MUSSOLINI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1936-XIV, n. 70.

Istituzione del Monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di attuare il Monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 1° marzo 1936 sono riservate allo Stato l'importazione e la vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette di qualsiasi specie destinati al consumo nel Regno, esclusi la provincia di Zara ed i comuni di Livigno e Campione d'Italia.

L'esercizio della vendita è affidato all'Amministrazione dei monopoli di Stato che lo effettua di regola a mezzo dei propri organi.

Dalla stessa data è soppressa l'imposta sulla fabbricazione e importazione delle cartine e tubetti per sigarette stabilita dal Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2591.

Art. 2. — È consentito ai viaggiatori provenienti dall'estero di introdurre cartine e tubetti per sigarette per uso personale in quantità non eccedente in complesso il numero di 2000 e pagando il relativo diritto di monopolio.

Art. 3. — La fabbricazione di cartine e tubetti per sigarette tanto per il rifornimento del Monopolio quanto per l'esportazione è subordinata al rilascio, da parte dell'Amministrazione dei monopoli, di speciale licenza.

Le fabbriche sono soggette alla permanente vigilanza della Finanza, la quale può richiedere, quando lo reputi necessario, la esecuzione di opere che essa ritenga idonee per l'esercizio della vigilanza stessa.

I prodotti delle fabbriche appena ultimati debbono essere immessi e custoditi in separati magazzini, a seconda che siano destinati al Monopolio oppure all'estero.

I fabbricanti sono obbligati a tenere per ogni magazzino separati registri di carico e scarico, che pongano giornalmente in evidenza il movimento dei prodotti.

Per l'esercizio della vigilanza permanente i fabbricanti debbono mettere gratuitamente a disposizione della Finanza un locale che sia riconosciuto dall'Amministrazione dei monopoli adatto per ubicazione e arredamento.

Art. 4. — Il trasporto dalla fabbrica al confine delle cartine e dei tubetti per sigarette destinati all'estero è vincolato a bolletta di cauzione ed a certificato di scarico, osservate le norme della legge doganale relative alle spedizioni per via di terra da una dogana all'altra.

Art. 5. — I fabbricanti autorizzati a produrre cartine e tubetti per sigarette da fornire al Monopolio debbono applicare a loro cura e spese su ciascun condizionamento gli speciali contrassegni stabiliti dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Rilevandosi eccedenze o deficienze dei contrassegni presso i singoli fabbricanti, il responsabile è tenuto a corrispondenre all'Amministrazione dei monopoli di Stato per ogni contrassegno rinvenuto in più od in meno una somma uguale al prezzo di vendita al pubblico del corrispondente condizionamento ridotto del 10 per cento.

Saranno abbonati ai fabbricanti i contrassegni:

1° inservibili per deterioramento accertato dagli agenti di vigilanza nel corso della lavorazione;

2° distrutti per causa di forza maggiore quando questa sia constatata dagli organi di vigilanza;

3° distrutti in conseguenza di incendio fortuito durante la giacenza dei prodotti nel magazzino vincolato dalla Finanza.

Art. 6. — L'Amministrazione dei monopoli ha facoltà di acquistare da fabbriche nazionali ed estere le cartine ed i tubetti per sigarette che ritenga occorrenti per il consumo interno, ai prezzi che saranno stabiliti dal Ministro per le finanze, sentito il Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 7. — E' riservata all'Amministrazione dei monopli la facoltà di fare ispezionare le fabbriche di cartine e tubetti per sigarette e di prendere notiza dei costi di produzione consultando le contabilità delle aziende, contabilità che, a questo fine, dovranno essere esibite ai funzionari od agenti a ciò delegati, ad ogni loro richiesta.

Art. 8. — L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà:

1° di stabilire periodicamente i quantitativi di cartine e di tubetti destinati al consumo interno che possano essere prodotti da ogni singola fabbrica;

2° di prescrivere che le fabbriche di carte veline non destinate ad essere ridotte in cartine e tubetti per sigarette introducano, nell'impasto delle carte veline stesse, sostanze atte ad evitare che esse possano essere usate per la confenzione delle sigarette, e che analoga composizione abbiano le stesse carte veline introdotte dall'estero.

Art. 9. — L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di acquistare e gestire quelle tra le fabbriche esistenti che ritenga opportuno e di istituire e gestire per suo conto nuove fabbriche quando lo ritenga conveniente nell'interesse del Monopolio.

Art. 10. — Dall'entrata in vigore del presente decreto nessuna nuova fabbrica di cartine e tubetti per sigarette può essere impiantata, salva l'eccezione di cui al precente art. 9.

Art. 11. — Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, stabilirà:

— le caratteristiche dei tipi e condizionamento per le cartine ed i tubetti per sigarette destinati al consumo interno;

— le caratteristiche dei contrassegni da applicare su ciascun condizionamento allestito per la vendita nel Regno;

— i prezzi di vendita al pubblico;

— la misura dell'aggio da corrispondersi agli organi di vendita all'ingrosso e al minuto;

— la misura del diritto di monopolio da riscuotersi per la importazione di cartine e tubetti per sigarette per uso personale;

— le norme per la gestione delle fabbriche da parte dell'Amministrazione dei monopoli.

Art. 12. — Commette contrabbando:

1° chiuque fabbrichi, senza licenza dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, cartine e tubetti per sigarette;

2° chiunque introduca od importi nel territorio nazionale cartine e tubetti per sigarette, salvo il caso previsto dal precedente art. 2;

3° chiunque detenga, trasporti, venda od acquisti cartine e tubetti per sigarette non provvisti del contrassegno del Monopolio;

4° chiunque, autorizzato alla fabbricazione di cartine e tubetti per sigarette, li ceda ad altri che non sia lo Stato, eccettuati i casi di autorizzata esportazione.

Oltre i casi come sopra previsti costituisce contrabbando ogni frode consumata o comunque tentata dell'imposta, del prezzo o diritto di monopolio sul consumo delle cartine o tubetti per sigarette.

Art. 13. — Il contrabbando è punito con la multa da uno a tre volte il valore, calcolato secondo il prezzo di vendita al pubblico, degli articoli oggetto del contrabbando, e comunque non inferiore a L. 100.

Quando oggetto del contrabbando siano carte preordinate ed adatte ad essere ridotte in cartine o tubetti per sigarette, questa multa sarà applicata sulla quantità di condizionamenti che se ne potrebbero ricavare.

Per la confisca degli articoli in contrabbando e degli attrezzi, meccanismi ed utensili impiegati per commettere il reato, si osservano le norme della legge doganale.

Art. 14. — I fabbricanti che non ottemperino alle prescrizioni cautelative disposte dall'art. 3 del presente decreto od ostacolino l'esercizio della vigilanza demandata alla Finanza od all'Amministrazione dei monopoli di Stato, ai termini dello stesso art. 3 e del successivo art. 7, sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 1500.

È inoltre in facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di revocare ai medesimi la licenza di fabbricazione.

Art. 15. — Chiunque esporti o tenti di esportare cartine e tubetti per sigarette senza autorizzazione o senza l'osservanza delle formalità previste dall'art. 4 del presente decreto, è punito con l'ammenda da L. 10 a L. 500.

Art. 16. — Chiunque fabbrichi o importi carte veline senza l'osservanza delle prescrizioni che l'Amministrazione dei monopoli ritenesse di emanare in esecuzione dell'art. 8, n. 2, del presente decreto è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 5000. Le carte veline prodotte o importate sono soggette a confisca secondo le norme della legge doganale.

In caso di recidiva del fabbricante sarà in facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di vietare la prosecuzione delle lavorazioni.

Art. 17. — Chiunque senza licenza venda cartine e tubetti del Monopolio è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 200.

Con la stessa pena è punito chiunque acquisti cartine e tubetti del Monopolio da persona non autorizzata alla vendita.

Art. 18. — I rivenditori debbono vendere le cartine e i tubetti per sigarette ai prezzi fissati dall'Amministrazione per la vendita al pubblico.

Un esemplare della tariffa deve essere tenuto costantemente affisso, in modo ben visibile al pubblico, nei locali di vendita.

In caso di vendita a prezzo superiore si fa luogo al ritiro della licenza, salve le pene stabilite dal Codice penale ove il fatto costituisca reato.

Art. 19. — Chiunque incorra in qualunque infrazione alle disposizioni del presente decreto o delle norme di esecuzione di esso per le quali non sia già prevista una pena speciale è punito con l'ammenda non minore di L. 25 e non maggiore di L. 300.

Art. 20. — Per tutto quanto non è esplicitamente previsto dal presente decreto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni con-

tenute nella parte III, titoli II e III, della legge organica sul Monopolio del sale e del tabacco 21 gennaio 1929, n. 67.

Art. 21. — Le disposizioni di cui agli articoli 144, n. 3, 145 ed al capo VI, sezione 5°, del decreto Ministeriale 5 luglio 1928 sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sono estese, in quanto applicabili, alle irregolarità che vengano commesse nel servizio di distribuzione e vendita delle cartine e tubetti per sigarette.

Art. 22. — Il Monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette costituisce una separata gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per la quale valgono le disposizioni del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e del R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2452.

La entrata fiscale è stabilita nella misura percentuale del 45 per cento sul provento lordo.

Il limite massimo del fondo di riserva è stabilito nella somma di L. 3.000.000.

Art. 23. — I fabbricanti e gli importatori che alla data stabilita dall'art. 1 del presente decreto si trovino in possesso di marche o fascette in uso per il pagamento dell'imposta sulle cartine ed i tubetti per sigarette potranno conseguire il rimborso del corrispondente valore purchè entro i successivi due mesi le riconsegnino all'Ufficio dal quale le avevano acquistate contro ritiro di ricevuta da produrre all'Intendenza di finanza.

Art. 24. — Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alle variazioni occorrenti in attuazione del presente decreto nello stato di previsione dell'entrata dello Stato, nonchè negli stati dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, sentito per questi ultimi il Consiglio d'amministrazione dei Monopoli.

Art. 25. — Gli esercenti in possesso della prescritta licenza di vendita, i quali, alla data di assunzione della vendita da parte dello Stato, abbiano rimanenze di cartine e tubetti, regolarmente muniti della competente marca d'imposta, possono continuare a venderli fino allo scadere di tre mesi dalla data suddetta. Scaduto questo termine, chiunque detenga cartine e tubetti per un quantitativo complessivamente non inferiore a 2000, dovrà farne denuncia al competente Ufficio del monopolio il quale li ritirerà rimborsandone il valore in base al prezzo che sarà stabilito da apposita Commissione nominata dal Ministro per le finanze.

Art. 26. — Le norme di esecuzione del presente decreto saranno fissate con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 368, foglio 235. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1936-XIV, n. 71.
Istituzione delle Direzioni generali del Sottosegretariato per gli scambi e le valute.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 dicembre 1935-XIV, n. 2186, che istituisce, alla diretta dipendenza del Capo del Governo, il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2263;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Sottosegretariato d' Stato per gli scambi e per le valute è costituito di tre direzioni generali:
a) Direzione generale per gli affari generali;
b) Direzione generale per gli scambi con l'estero;
c) Direzione generale per le valute.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° febbraio 1936-XIV, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 239. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 gennaio 1936-XIV.
Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Monte dei pegni di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto 17 agosto 1934-XII, col quale il comm. ragioniere Amos Argenti fu nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte dei pegni di Milano fino alla data del 31 dicembre 1935;

Veduto il R. decreto 23 agosto 1934-XII, con il quale l'on. Umberto Alberici fu nominato vice-presidente del Consiglio di amministrazione del Monte dei Pegni di Milano fino alla data del 31 dicembre 1935;

Considerato che col 31 dicembre 1935 i predetti comm. rag. Amos Argenti ed on. dott. Umberto Alberici scadono per compiuto periodo, dalle cariche anzidette e che quindi è necessario provvedere di conseguenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il sig. comm. rag. Amos Argenti e l'on. dottore Umberto Alberici sono rispettivamente confermati presidente e vice-presidente del Consiglio di amministrazione del Monte dei pegni di Milano per il quadriennio 1° gennaio 1936-31 dicembre 1939.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

ROSSONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1936 - Anno XIV
Registro n. 2 Min. Agr. For., foglio n. 69. — BETTAZZI.
(192)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1936-XIV.
Determinazione della quota per tessera e contributo associativo per l'anno 1936 a carico degli iscritti alle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori del credito e dell'assicurazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la proposta della Confederazione fascista dei lavoratori delle Aziende del credito e dell'assicurazione, concernente la quota per tessera e contributo associativo per gli iscritti alle Associazioni aderenti per l'anno 1936;

Visto il R. decreto 4 aprile 1929, n. 749;

Decreta:

La quota per tessera e contributo associativo a carico degli iscritti alle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori delle Aziende del credito e dell'assicurazione è fissata nella misura di L. 10 (dieci) per i funzionari del credito e dell'assicurazione e delle Aziende di esazione ed in L. 8 (otto) per gli impiegati e gli altri lavoratori.

Nessun altro contributo che non sia previsto da disposizioni di legge e di contratto collettivo potrà essere richiesto agli iscritti alle Associazioni aderenti alla predetta Confederazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 gennaio 1936 - Anno XIV

p. Il Ministro: LANTINI.

(200)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
4929	22-2-1934	650	Pola	Vitassosvich Natale fu Martino	26-5-1887 - Dignano	Vitassi	Billich Fosca di Matteo, moglie; Natale, Giovanna e Michele, figli; Maria, sorella.
4930	Id.	648	Id.	Vitassovich Michele fu Vitassovich Maria	23-1-1899 - Dignano	Vitassi	Latin Caterina di Martino, moglie; Giovanni, Giuseppe, Giacomo, Michele, Natale, Anna, Stanislao ed Umberto, figli.
4931	Id.	649	Id.	Vitassovich Michele fu Martino	12-4-1874 - Dignano	Vitassi	Deprato Eufemia fu Michele, moglie; Mirco, figlio.
4932	Id.	658	Id.	Vlassich Giacomo fu Martino	28-4-1902 - Dignano	Valassi	Glusich Maria fu Giovanni, moglie; Felice e Maria, figli.
4933	Id.	652	Id.	Vitassovich Pasquale fu Pasquale	7-11-1878 - Dignano	Vitassi	Percovich Maria di Michele, moglie; Andrea, Pacifico ed Apollonia, figli.
4934	Id.	644	Id.	Vitassovich Martino fu Matteo	11-9-1859 - Dignano	Vitassi	Antonio, figlio; Tomissich Maria di Matteo, nuora; Natale, Maria, Giovanni, Amalia e Antonio, nipoti, figli di Vitassovich Antonio e Tomissich Maria.
4935	Id.	986	Id.	Gabrielic Giorgio fu Vincenzo	15-7-1809 Sarezzo di Pisino	Gabrielli	Puttigna Maria di Francesco, moglie; Amalia, Francesco e Maria, figli; Gioacchino e Liberato, fratelli; Anna e Maria, sorelle; Marzan Margherita fu Matteo, madre.
4936	Id.	987	Id.	Gabrielic Giuseppe fu Matteo	30-9-1882 - Sarezzo di Pisino	Gabrielli	Gioacchino, Liberato e Maria, figli, nati dalla fu Crismanich Natalia; Angela, Rodolfo, Daniza, Luigi ed Anna, figli, nati dalla fu Rimanich Natalia.
4937	Id.	988	Id.	Gherbaz Giacinto fu Francesco.	18-7-1873 - Pedena di Pisino	Gherbassi	Fornasar Maria di Francesco, moglie; Francesco, Antonia ed Erminio, figli; Luches Giovanna fu Giuseppe, nuora; Giacinto ed Amalia, nipoti, figli di Gherbaz Erminio e di Luches Giovanna.
4938	Id.	990	Id.	Ghersetich Marco fu Marco	4-2-1897 - Pisino	Ghersetti	Verbanaz Anna di Matteo, moglie; Renato, Tullio e Giulia, figli; Suran Caterina fu Antonio, madre.
4939	Id.	989	Id.	Gherasnich Giovanni fu Giovanni	9-7-1883 - Moncalvo di Pisino	Ghersani	Fonovich Maria di Francesco, moglie; Antonio ed Angelo, figli.
4940	Id.	992	Id.	Ghersinic Eugenio di Ghersinic Elena	4-6-1879 Pedena di Pisino	Ghersini	Luches Maria di Giacomo, moglie; Paolo, Antonio, Anna, Francesca, Giuseppina, Attilio, Luigi e Giacomo, figli; Starcich Maria di Antonio, nuora; Lidia ed Angela, nipoti, figlie di Ghersinic Giacomo e Starcic Maria.
4941	Id.	1915	Id.	Chersanovich Antonio fu Giovanni	6-8-1865 Villa Treviso di Pisino	Chersano	Antonio, figlio; Antonia Bravar di Martino, nuora; Giovanni ed Anita, nipoti, figli di Chersanovich Antonio e di Bravar Antonia.
4942	Id.	444	Id.	Francovich Giovanni fu Francesco	8-3-1879 - Gallignana di Pisino	Franco	Milicich Maria fu Giuseppe, moglie; Giovanni, Antonio, Lucia, Amalia e Pierina, figli.
4943	Id.	445	Id.	Frankovich Giovanni fu Antonio	8-12-1881 - Pedena di Pisino	Franco	Comisso Giovanna di Francesco, moglie; Ettore, Giovanni, Iolanda, Cristina, Maria e Corinna, figli.
4944	Id.	438	Id.	Filiplich Antonio fu Andrea	16-1-1857 - Lindaro di Pisino	Filippi	Giovanni e Milan, figli.
4945	18-6-1934	719	Id.	Debegliuch Martino fu Antonio	26-9-1865 - Gimino	Debelli	Revelante Eufemia fu Vincenzo, moglie; Eufemia, figlia.
4946	22-6-1934	694	Id.	Labinaz Antonio di Martino.	31-7-1907 Torre di Parenzo	Albonese	Zusich Giuseppina di Angelo, moglie; Marco, figlio.
4947	Id.	693	Id.	Labinaz Giuseppe fu Giuseppe	31-3-1877 - Torre di Parenzo (Abrega)	Albonese	Paoluzzi Maria di Michele, moglie; Giuseppe, Luigi e Giovanni, figli.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
4948	22-6-1934	702	Pola	Labinaz Santo fu Giuseppe. .	2-11-1885 - Torre di Parenzo (Abrega)	Albonese	Depollo Maria di Simone, moglie; Santina, figlia, nata dalla fu Antollovich Marina.
4949	Id.	699	Id.	Labinaz Giuseppe fu Matteo ..	7-10-1874 Torre di Parenzo (Abrega)	Albonese	Mausich Maria fu Giovanni, moglie; Caterina e Maria, figlie.
4950	Id.	701	Id.	Labinaz Matteo fu Matteo . .	24-8-1871 - Torre di Parenzo (Abrega)	Albonese	Rigo Maria fu Antonio, moglie; Giovanni, figlio.
4951	Id.	697	Id.	Labinaz Giovanni-Pietro fu Martino	29-6-1876 - Torre di Parenzo (Abrega)	Albonese	—
4952	Id.	695	Id.	Labinaz Antonio fu Antonio . .	18-1-1880 - Torre di Parenzo (Abrega)	Albonese	Cossetto Maria di Stefano, moglie; Romeo, Zita e Margherita, figli.
4953	Id.	1981	Id.	Corlevich Giovanni di Antonio.	2-4-1892 - Sbandati di Parenzo	Corlevi	Sambris Maria fu Simone, moglie; Emilio, Giovanni, Milena, Attilio, Antonio, Iolanda e Rosa, figli; Antonio fu Nicolò, padre.
4954	Id.	1975	Id.	Cnes (Knez) Antonio fu Antonio	6-10-1869 - Torre di Parenzo	Nesi	Cucaz Anna fu Marco, moglie.
4955	Id.	1967	Id.	Celich Maria fu Giovanni. . .	22-9-1913 - Parenzo (Starici)	Celli	Giovanni, Giuseppe, Gino e Lucia, fratelli.
4956	Id.	1974	Id.	Cius Matteo fu Antonio . . .	3-3-1908 - Foscolino di Parenzo	Chiussi	Lavisatti Maria fu Giovanni, moglie; Renzo e Marco, figli.
4957	Id.	1973	Id.	Cius Antonio fu Antonio. . .	9-3-1899 - Foscolino di Parenzo	Chiussi	Casalaz Paola di Giovanni, moglie; Antonio, Silvio ed Anna-Maria, figli.
4958	Id.	1972	Id.	Chius Matteo di Matteo . . .	17-9-1899 - Foscolino di Parenzo	Chiussi	Corazza Rosa fu Matteo, moglie; Virginio ed Olivia, figli.
4959	Id.	1976	Id.	Cnes Giovanni fu Antonio . .	18-2-1890 - Torre di Parenzo	Nesi	Pribetich Marina fu Pietro, moglie; Maria, Giuseppe e Giovanna, figli.
4960	Id.	1971	Id.	Chius Antonio di Matteo . . .	19-10-1904 - Foscolino di Parenzo	Chiussi	Racovaz Anna fu Carlo, moglie; Maria, Antonio e Mario, figli.
4961	Id.	3120	Id.	Babich Vittorio fu Martino . .	29-1-1896 - Pirano	Babici	Medos Michela fu Giorgio, moglie; Violanda, Marcello, Bruno e Nella, figli; Babich Anna fu Matteo, madre.
4962	Id.	692	Id.	Labinaz Antonio di Antonio. .	15-1-1904 - Parenzo (Torre)	Albonese	Codan Maria di Pietro, moglie; Ferdinando ed Amelia, figli.
4963	Id.	696	Id.	Labinaz Giovanni fu Matteo. .	11-12-1867 - Torre di Parenzo	Albonese	Corlevich Paolina fu Luca, moglie; Giovanni, Maria ed Antonio, figli.
4964	Id.	1995	Id.	Milos Anna ved. di Bartoli Antonio	5-5-1893 - Parenzo	Milossa	Maria, Giuseppe ed Antonio, figli del fu Milos Antonio; Anna Milos di Giuseppe, nipote.
4965	Id.	1994	Id.	Milocanovich Antonio fu Antonio	14-7-1891 - Torre di Parenzo (Fratta)	Milocani	Parenzan Giuseppina di Nicolò, moglie; Pierina, Angelo e Margherita, figli.
4966	Id.	1991	Id.	Mendicovich Giuseppe fu Giuseppe	2-3-1897 - Parenzo (Mompaderno)	Mendici	Persinovich Antonia di Giuseppe, moglie; Giovanni, figlio.
4967	Id.	1993	Id.	Muscovich Caterina ved. Micatovich fu Antonio	31-10-1891 - Torre di Parenzo	Musco ved. Michelato	—
4968	Id.	700	Id.	Labinaz Martino fu Giuseppe .	6-6-1879 - Torre di Parenzo (Abrega)	Albonese	Codan Maria di Luca, moglie; Vittorio, figlio.
4969	Id.	693	Id.	Labinaz Antonio fu Giuseppe .	10-5-1875 - Torre di Parenzo (Abrega)	Albonese	Ribarich Caterina fu Antonio, moglie; Caterina, figlia.
4970	23-6-1934	709	Id.	Valentich Giovanni fu Giovanni	24-9-1907 Torre di Parenzo (Fratta)	Valenti	Bonetti Maria fu Giovanni, moglie; Maria, figlia; Rossa Giuseppina fu Antonio, madre.
4971	Id.	710	Id.	Vorich Giovanni fu Marco . .	28-2-1906 - Torre di Parenzo (Fratta)	Vori	Pauletich Maria di Martino, moglie; Pietro ed Antonio, figli; Mario e Giuseppe, fratelli; Giustina, sorella.
4972	Id.	711	Id.	Lovrecich Pietro di Giuseppe .	16-4-1908 - Foscolino di Parenzo	Lauretti	Segon Maria di Giovanni, moglie; Maria e Mario, figli.
4973	Id.	712	Id.	Luches Giovanni di Antonio .	27-1-1906 - Foscolino di Parenzo	Luchesi	Fedel Attilia di Giuseppe, moglie; Giuseppe, figlio.
4974	Id.	3221	Id.	Bercich Attilio fu Giacomo . .	10-7-1895 Villanova di Parenzo	Berci	Cernaz Elena fu Michele, moglie; Eufemia, Giovanni e Maria, figli; Giuseppe, fratello; Caterina Rados fu Giovanni, madre.

N. d'ordine di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5068	12-10-1934	3425	Pola	Blasevich Giuseppe fu Matteo.	28-7-1896 - Draguccio di Pisino	Biasi	Micolancich Antonia di Francesco, moglie; Giovanni, Pietro, e Maria, figli; Matcovich Caterina fu Giacomo, madre.
5069	Id.	3421	Id.	Benkovic Francesco fu Giovanni	25-2-1904 - Pedena di Pisino	Benco	Smocovich Maria fu Giuseppe, moglie; Angela, Francesca e Maria, figli.
5070	Id.	3422	Id.	Blasevich Antonio fu Mattia.	17-1-1904 - Draguccio di Pisino	Biasi	Sterpin Veronica fu Matteo, moglie; Romano, figlio.
5071	Id.	3416	Id.	Benazic Caterina fu Giuseppe	22-4-1891 - Pedena di Pisino	Benassi	—
5072	Id.	3415	Id.	Bencich Giuseppe fu Giovanni	12-2-1896 - Vermo di Pisino	Benci	Ladavaz Vittoria fu Silvestro, moglie; Milenco, Giuseppe, Elda e Maria, figli; Russa Maria fu Giuseppe, madre.
5073	Id.	3427	Id.	Bozac (Bosac) Giovanni fu Giuseppe	24-2-1908 - Gallignana di Pisino	Bosazzi	Milotich Lidia fu Simone, moglie; Maria e Luciano, figli; Banovaz Maria di Luigi, madre.
5074	Id.	3418	Id.	Benazic Giuseppe fu Giuseppe	20-12-1890 - Pedena di Pisino	Benassi	Jacacich Giovanna di Simone, moglie; Vittorio, Maria, Giuseppina, Giovanni e Manlio, figli.
5075	Id.	3420	Id.	Benkovic Antonio fu Giovanni	20-8-1897 - Pedena di Pisino	Benco	Smocovich Giovanna fu Matteo, moglie; Maria, Caterina, Antonia, Antonio, Francesco e Giovanna, figli; Jacacich Caterina fu Giovanni, madre.
5076	Id.	3417	Id.	Benazic Giovanni fu Matteo .	29-6-1860 - Pedena di Pisino	Benassi	Giuseppe, Giovanni, Vittorio e Francesca, figli.
5077	Id.	3428	Id.	Braticich Raimondo di Giuseppe	6-5-1903 - Moncalvo di Pisino	Bratti	Bason Teresa di Santo, moglie; Rita ed Emilio, figli.
5078	26-10-1934	2109	Id.	Coslovich Antonio fu Antonio	25-10-1877 - Matterada di Umago	Coslovi	Clabot Caterina fu Giorgio, moglie; Silvestro, Fausto, Giuseppe e Maria, figli.
5079	Id.	2108	Id.	Cociancich Giovanni di Antonio	18-5-1902 - S. Lorenzo di Daila	Cociani	Burolo Rosa di Antonio, moglie; Silvano, figlio.
5080	Id.	2086/1	Id.	Coslovich Lucia di Pietro . .	30-7-1907 - Matterada di Umago	Coslovi	—
5081	Id.	2086	Id.	Coslovich Pietro fu Giovanni.	23-1-1862 - Matterada di Umago	Coslovi	Sossa Maria fu Giorgio, moglie; Stefania e Maria, figlie.
5082	Id.	1130	Id.	Golob Giovanni di Beniamino.	6-2-1908 - Vermo di Pisino	Colombo	Marzan Natalia di Giuseppe, moglie; Eligio, figlio.
5083	Id.	1139	Id.	Ghersinich Antonio fu Francesco	18-5-1908 - S. Clemente di Rozzo	Ghersini	Cinco Maria fu Matteo, moglie; Girolamo e Silvana, figli; Giuseppe, Libero e Lubero, fratelli; Bencobich Anna fu Matteo, madre.
5084	Id.	1138	Id.	Grzic (Ghersich) Giuseppe fu Fortunato	28-11-1886 - Lindaro di Pisino	Ghersi	Grzic Erminia fu Matteo, moglie; Mirco ed Edina, figli.
5085	Id.	1128	Id.	Golob Barbara fu Matteo . . .	7-3-1903 - Vermo di Pisino	Colombo	Golob Maria fu Matteo, sorellastra.
5086	Id.	1135	Id.	Grzetic (Ghersetich) Edoardo di Giuseppe	12-12-1903 - Sarezzo di Pisino	Ghersetti	Opassich Francesca di Beniamino, moglie.
5087	Id.	1116	Id.	Gergorovich (Gregorovich) Antonio fu Pietro	9-5-1876 - Castelverde di Pisino	Gregori	Jurcinovich Francesca di Giovanni, moglie; Vera, Sabina e Rosa, figlie.
5088	Id.	1133	Id.	Grubissich Francesco di Giovanni	28-3-1860 - Gallignana di Pisino	Grubissi	Tencich Maria fu Giovanni, moglie.
5089	Id.	1114	Id.	Galant Giovanni di Francesco,	27-7-1903 - Gallignana di Pisino	Galante	Sgrablich Rosa di Matteo, moglie; Romano e Carlo, figli.
5090	Id.	1113	Id.	Galant Matteo fu Francesco .	15-7-1847 - Gallignana di Pisino	Galante	—
5091	Id.	1137	Id.	Grzetic (Ghersetich) Giuseppe fu Giuseppe	16-6-1872 - Sarezzo di Pisino	Ghersetti	Rimanich Maria fu Antonio, moglie; Giovanni ed Egidio, figli.
5092	Id.	1125	Id.	Ghersinich Giuseppe di Giuseppe	2-4-1906 - Draguccio di Pisino	Ghersini	Ghersinich Maria fu Antonio, moglie; Alma, figlia; Ghersinich Francesca fu Giovanni Maria, zia.
5093	Id.	1131	Id.	Gregorovich Giovanni fu Matteo	28-6-1864 - Grimalda di Pisino	Gregori	Paulovich Anna di Gregorio, moglie; Luigi, Adolfo, Antonia e Giordano, figli; Matteo, fratello.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5094	26-10-1934	1119	Pola	Gerzic (Ghersich) Francesco fu Matteo	30-12-1879 - Sarezzo di Pisino	Ghersi	Jedreicich Clementina fu Antonio, moglie; Eugenio, Erminia, Bruno, Nerina e Maria, figli.
5095	Id.	1134	Id.	Grubissich Francesco di Francesco	24-4-1890 - Gallignana di Pisino	Grubissi	Ivich Caterina di Francesco, moglie; Milena, Emilio, Arsenio, Venceslao, Angelina e Francesco, figli.
5096	Id.	1115	Id.	Galant Francesco di Matteo .	15-10-1870 - Gallignana di Pisino	Galante	Banovaz Eufemia fu Martino, moglie; Giuseppe, Vincenzo e Maria; Galant Maria di Vincenzo, nipote.
5097	Id.	1129	Id.	Golob Beniamino fu Matteo .	24-10-1885 - Vermo di Pisino	Colombo	Lacosegliaz Anna fu Antonio, moglie; Silvio, Stanca, Livia, Lorenza e Marcello, figli; Colob Francesco fu Giovanni, zio.
5098	Id.	1136	Id.	Grzetic (Ghersettich) Giovanni fu Giovanni	6-10-1888 - Sarezzo di Pisino	Ghersetti	Scoch Antonia di Francesco, moglie; Danizza, Natalia, Francesco, Luigi, Maria ed Emilia, figli; Antonio, fratello.
5099	Id.	1683	Id.	Purich Giovanni fu Matteo . .	26-8-1887 - Cherso	Puri	Ferratich Giovanna di Matteo, moglie; Maria, Matteo, Giacomina, ed Antonio, figli
5100	Id.	2086-2	Id.	Coslovich Margherita di Pietro	14-5-1905 - Matterada di Umago	Coslovi	—
5101	30-10-1934	3429	Id.	Beresich Antonio fu Martino.	8-11-1893 - Dignano	Baressi	Biasiol Pasqua, fu Cristoforo, moglie; Maria ed Ausilia, figlie.
5102	31-10-1934	2118	Id.	Coslovich Giovanni fu Giorgio	1-7-1870 - Matterada di Umago	Coslovi	Turina Antonia fu Nicolò, moglie; Maria, figlia.
5103	Id.	584	Id.	Zenzerovich Giovanni fu Simone	23-5-1863 - Dignano	Zenzero	Cettina Oliva fu Antonio, moglie; Giovanni e Giuseppe, figli; Bosaz Maria fu Antonio, nuora; Zenzerovich Olga di Giuseppe, nipote.
5104	Id.	585	Id.	Zenzerovich Giuseppe fu Giorgio	27-1-1857 - Dignano	Zenzero	Cettina Oliva fu Antonio, moglie; Giovanni, figlio; Chialich Maria di Martino, nuora; Zanzerovich Giuseppe di Giovanni, nipote.
5105	2-11-1934	2123	Id.	Coslovich Matteo fu Michele.	9-3-1856 - Matterada di Umago	Coslovi	Burolo Maria fu Giovanni, moglie; Antonio e Rodolfo, figli.
5106	Id.	724	Id.	Descovich Giuseppe fu Giuseppe	17-2-1885 - Sebenico	Devescovi	Leoni Antonia fu Pietro, moglie; Luigia, Libero, Veneto, Gina ed Ettore, figli.
5107	Id.	2114	Id.	Coslovich Giovanni fu Giovanni	24-6-1870 - Matterada di Umago	Coslovi	Burolo Antonia fu Antonio, moglie.
5108	Id.	595	Id.	Zvech Antonio fu Marco . . .	22-10-1885 - Dignano	Vecchi	Varesco Anna fu Giovanni, moglie; Matteo, Anna, Fosca, Antonio e Maria, figli.
5109	3-11-1934	597	Id.	Zvech Martino fu Giovanni .	16-9-1859 - Dignano	Vecchi	Collich Agata fu Matteo, moglie; Eufemia, Maria, Giuseppe, Giovanni e Draghizza, figli; Giovanni, fratello.
5110	Id.	587	Id.	Zidarich Antonio fu Matteo .	15-3-1887 - Dignano	Sidari	Giuseppe, figlio.
5111	Id.	598	Id.	Zvech Matteo fu Marco . . .	17-2-1875 - Dignano	Vecchi	Perusco Maria di Antonio, femia e Giuseppe, figli; Perusco Maria di Giovanni, nuora; Zvech Giuseppe di Giuseppe, nipote.
5112	Id.	2107	Id.	Cociancich Giorgio fu Giovanni	2-2-1913 - S. Lorenzo di Daila	Cociani	Eufemia ed Antonio, fratelli.
5113	Id.	2122	Id.	Coslovich Marco di Marco . .	29-9-1879 - Matterada di Umago	Coslovi	Benolich Maria fu Matteo, moglie; Gertrude, Maria, Marco e Rodolfo, figli.
5114	Id.	2022	Id.	Milos Antonio fu Antonio . .	8-1-1915 - Umago	Milossa	Zacchigna Maria di Matteo, moglie; Maria, figlia; Giuseppina, sorella.
5115	Id.	2110	Id.	Coslovich Antonio fu Giovanni	31-7-1890 - Matterada di Umago	Coslovi	Mamilovich Maria di Giovanni, moglie; Mario, figlio.
5116	Id.	2106	Id.	Cociancich Antonio di Matteo.	20-9-1903 - S. Lorenzo di Daila	Cocciani	Radin Anna di Giovanni, moglie; Antonio, figlio.
5117	5-11-1934	2121	Id.	Coslovich Lucia fu Matteo . .	17-4-1863 - Matterada di Umago	Coslovi	—
5118	Id.	2103	Id.	Scrigner Giorgio fu Giovanni.	1-7-1897 - S. Lorenzo di Daila	Scrigni	Scrigner Cecilia fu Antonio, moglie; Alma, Giuseppe e Maria, figli.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
4894	3-2-1934	269	Pola	Vitassovich Giovanni fu Giovanni	6-2-1881 - Dignano	Vitassi	Sarich Maria fu Michele, moglie; Giovanni, Michele, Natale, Martino, Maria ed Eufemia, figli.
4895	Id.	638	Id.	Vitassovich Martino fu Matteo	8-10-1860 - Dignano	Vitassi	Matteo, figlio; Marovich Maria fu Giovanni, nuora; Antonio, nipote.
4896	Id.	633	Id.	Vitassovich Giuseppe fu Antonio	17-3-1895 - Dignano	Vitassi	Lenich Eufemia di Giuseppe, moglie; Giuseppe, Maria e Giovanni, figli.
4897	Id.	654	Id.	Vlacich Giovanni di Giacomo.	30-3-1884 - Dignano	Flacio	Sladogna Maria di Antonio, moglie; Giovanna, Giovanni, Albina, Luigi e Vittorio, figli.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato il 27 gennaio 1936-XIV, alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2169, contenente norme per la concessione del trattamento di caroviveri ai titolari di pensione a carico del Monte pensioni per gli insegnanti elementari.

(232)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società an. coop. « Associazione cooperativa « Tiberio » per la costruzione di case e villini economici per il personale delle antichità e belle arti, con sede in Roma; non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(189)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Nuoro.

Con R. decreto 21 novembre 1935, è stato prorogato il termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Nuoro.

(233)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 26 posti di agente dei fari nella Regia marina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 14 ottobre 1935-XIII, n. 4648.9/1.3.1;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per esame e per titoli a 26 posti di agente nel ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo, con l'annuo stipendio di L. 5000 oltre L. 800 annue di supplemento di servizio attivo e la eventuale aggiunta di famiglia, il tutto da ridursi a termini di legge.

Art. 2. — Possono essere ammesse a tale concorso le seguenti categorie di persone le quali, oltre ad avere i requisiti sotto indicati, abbiano già soddisfatto agli obblighi di leva o comunque siano stati esentati dal servizio militare:

a) gli invalidi di guerra e minorati per la causa nazionale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

b) i giovani che abbiano prestato servizio nel Corpo Reale equipaggi marittimi o nel Corpo della Regia guardia di finanza (ramo mare);

c) gli agenti ausiliari e gli incaricati temporanei che alla data del presente decreto prestino servizio effettivo in tale qualità nella Regia marina da almeno sei mesi continuativi, e i giovani che abbiano, nella stessa qualità, prestato servizio nella Regia marina per non meno di un anno;

d) i figli degli agenti di ruolo per i fari in servizio nella Regia marina o in congedo alla data del presente decreto e gli orfani di quelli di ruolo della Regia marina morti nell'ultimo quinquennio

Tutti i candidati alla data del presente decreto dovranno aver compiuto il 21° anno di età e non oltrepassato il 35°. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 il limite massimo di età è elevato a 40 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, per gli agenti ausiliari ed incaricati temporanei attualmente in servizio e per gli ex sottufficiali che hanno prestato servizio nel C.R.E.M. il limite stesso è elevato a 44 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei vice Segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo.

Art. 3. — Le domande, in carta da bollo da L. 6, stese di pugno degli aspiranti e da essi sottoscritte, con l'indicazione della loro residenza, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, sezione 2ª) non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati residenti in colonia sono autorizzati ad inoltrare nel termine suddetto la sola istanza, salvo a produrre i documenti richiesti almeno dieci giorni innanzi le prove di esame.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

b) certificato di studi elementari inferiori (fino alla 3ª classe) oppure il certificato di proscioglimento elementare secondo il vecchio ordinamento;

c) certificato generale (non è sufficiente il certificato penale) rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, legalizzato;

d) certificato di buona condotta di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) certificato di cittadinanza italiana legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

f) certificato della Federazione provinciale fascista dal quale risulti la data di iscrizione al P.N.F. I feriti per la causa fascista dovranno allegare il relativo brevetto. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati o invalidi di guerra.

Per gli iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato suddetto dovrà essere ratificato dal Segretario o da un Vice Segretario del P.N.F.;

g) certificato, legalizzato, rilasciato da un ufficiale sanitario comunale, provinciale o dipendente dalla Regia marina o dal Regio esercito, dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente al servizio dei fari e segnalamenti marittimi.

Per gli invalidi di guerra il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14 (n. 3) e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da esso certificato deve risultare oltre che la natura e il grado della invalidità anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendono idoneo alle funzioni di agente per i fari e segnalamenti marittimi;

h) certificato di esito definitivo di leva od estratto matricolare per i candidati che abbiano prestato servizio nel Corpo Reale equipaggi marittimi o nel Corpo della Regia guardia di finanza (ramo mare);

i) fotografia, autenticata dall'autorità municipale o da Regio notaio, sulla quale deve essere apposto, di pugno dell'aspirante, il proprio nome e cognome;

l) dichiarazione esplicita di essere disposto ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione,

m) altri titoli da cui risultino le eventuali forme di attività che possono concorrere a meglio far valutare gli aspiranti;

n) gli invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale, oltre ai suddetti documenti devono produrre la dichiarazione di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

o) gli orfani di guerra o per la causa nazionale dovranno anche produrre i documenti comprovanti tale loro qualità.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I documenti a corredo della domanda di ammissione possono essere redatti in esenzione di bollo purchè l'aspirante alleghi il certificato di povertà rilasciato dalla Autorità competente.

Art. 4. — Le domande degli invalidi di guerra e dei minorati per la causa nazionale, corredate dai documenti suddetti, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra la quale dovrà unire ai documenti il certificato di invalidità di cui alla lettera *n*).

Le domande degli agenti ausiliari che attualmente prestano o che abbiano prestato servizio nella Regia marina e degli incaricati temporanei dovranno pervenire al Ministero entro il termine stabilito dal precedente articolo, a mezzo dei Comandi delle zone fari dai quali dipendono o dipendevano, corredate, oltre che dai documenti sopra indicati, da uno speciale rapporto informativo compilato a cura dei Comandi stessi, dal quale risultino la data di ammissione in servizio, le destinazioni avute, il modo come il candidato ha esercitato le mansioni affidategli, nonchè la speciale attitudine al servizio dei fari e segnalamenti marittimi.

Le domande dei figli degli agenti di ruolo in servizio alla data del presente decreto e degli orfani di quelli di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, dovranno pure pervenire al Ministero pel tramite dei Comandi delle zone dei fari dai quali dipendono o dipendevano gli agenti di ruolo, corredate, possibilmente, di un rapporto dal quale risulti l'attitudine del candidato al servizio di agente dei fari.

Per gli aspiranti che si trovano in servizio nel Corpo Reale equipaggi marittimi, perchè raffermati, basterà allegare alla domanda di ammissione al concorso, l'estratto matricolare militare oltre i titoli che il candidato credesse di produrre.

Art. 5. — Il Ministro è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso può, con provvedimento non motivato e insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Art. 6. — L'attitudine fisica necessaria per esercitare le funzioni di agente per fari verrà inoltre constatata mediante visita medica inappellabile passata da ufficiali medici della Regia marina. Da tale visita medica sono esentati i concorrenti invalidi di guerra o per la causa nazionale, i quali saranno sottoposti a visita sanitaria del collegio medico di cui all'art. 30, del regolamento approvato con Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 7. — Agli aspiranti ammessi al concorso saranno indicati il giorno ed il luogo in cui dovranno trovarsi per essere sottoposti alla visita medica e, se riconosciuti idonei, alle prove di esame.

Art. 8. — L'esame è soltanto scritto ed avrà luogo in Roma e presso le sedi che saranno designate dal Ministero. Esso consisterà in due prove che si svolgeranno sulle seguenti materie:

a) componimento sopra un facile tema o compilazione di un breve rapporto da servire anche come esperimento di calligrafia;

b) problema di aritmetica elementare (le quattro operazioni fondamentali con decimali).

Art. 9. — La Commissione esaminatrice è così composta:

1° un capitano di vascello, capo divisione dei fari e segnalamenti marittimi, presidente;

2° un funzionario nella carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore all'8°, membro;

3° un capo tecnico dei fari, membro;

4° un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, membro e segretario.

Art. 10. — La graduatoria degli idonei sarà formata dalla Commissione di cui al precedente art. 9 in base ai seguenti elementi:

a) valutazione dei lavori delle due prove per ciascuna delle quali ogni commissario dispone di 10 punti. Per conseguire l'idoneità il candidato dovrà riportare la votazione media di sette decimi con non meno di sei decimi in una delle due prove di esame;

b) per i candidati risultati idonei ai sensi del comma precedente la Commissione aggiungerà alla votazione complessiva riportata nelle prove scritte:

1) un decimo di punto per ogni mese di servizio per i militari ed ex-militari del C.R.E.M. con almeno 4 anni di servizio militare nella Regia marina;

2) da 1 a 12 punti per coloro che comprovino con documenti di avere conoscenza dell'arte meccanica od elettro-meccanica e precisamente:

da 1 a 3 punti a chi presenti certificati meritevoli di considerazione di piccole officine;

da 3 a 6 punti a chi presenti certificati meritevoli di considerazione di grandi stabilimenti;

da 6 a 12 punti a chi presenti brevetti o certificati della R. Marina o di Stabilimenti di altre Amministrazioni dello Stato o di Regie scuole;

3) un decimo di punto per ogni mese di servizio per coloro che abbiano prestato lodevole servizio quali Agenti ausiliarii od incaricati temporanei ai fari per almeno 6 mesi continuativamente o per almeno un anno saltuariamente;

4) 2 punti per i figli di agenti dei fari viventi in servizio o in congedo o orfani di agenti dei fari deceduti nell'ultimo quinquennio.

A parità di voti la precedenza è regolata dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 11. — Per il conferimento dei posti saranno tenute presenti le norme vigenti in favore degli invalidi reduci e orfani di guerra, minorati, feriti ed orfani per la causa fascista ed inscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 12. — I vincitori del concorso sono nominati in prova con la qualifica di volontario per un periodo di sei mesi. Durante il periodo di prova dovranno seguire un corso di istruzione pratica presso l'ufficio tecnico dei fari a La Spezia per la durata variabile da 3 a 6 mesi a seconda dell'abilità e dell'attitudine dimostrata. E' in facoltà del Ministero dispensare dal predetto corso di istruzione pratica quei volontari che abbiano già prestato servizio quali agenti avventizi per i fari.

Coloro che al termine dei sei mesi di prova non siano ritenuti, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, meritevoli della nomina ad agenti di ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 13. — Durante il periodo di volontariato verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 264 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° gennaio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(215)

REGIA PREFETTURA DI BELLUNO

Varianti al concorso ad un posto di veterinario condotto.

Nell'avviso di concorso ad un posto di veterinario condotto del Consorzio interprovinciale di Longarone e Uniti, del 30 dicembre 1935-XIV, n. 13302 III./S., va completato il prospetto indicante la composizione del Consorzio con la seguente aggiunta (oltre gli altri Comuni):

Comune di Soverzene; popolazione: umana 279, animale 185; altimetria m. 439; distanza del comune dal capoconsorzio: km. 11 e m. 5; estensione del Comune, ettari 1481.

Belluno, addì 14 gennaio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: GAZZERA.

(206)

REGIA PREFETTURA DI BENEVENTO

Concorso a tre posti di levatrice condotta.

Il Prefetto della provincia di Benevento con bando 31 dicembre 1935-XIV ha indetto il concorso per titoli ed esami ai posti di levatrice condotta nei seguenti Comuni:

1. — Apice, seconda condotta ostetrica, popolazione 6098, superficie territoriale ettari 4973, stipendio iniziale L. 2000 al lordo delle ritenute e trattenute di legge;

2. — Caiazzo, condotta unica, popolazione 5441, superficie territoriale ettari 3692, stipendio iniziale L. 2500 al lordo delle ritenute e trattenute di legge;

3. — Valle Agricola, condotta unica, popolazione 969, estensione ettari 2442, stipendio iniziale 2500 al lordo delle ritenute e riduzioni di legge.

Il concorso si svolgerà secondo le modalità previste dal R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, e gli esami a norma del decreto Ministeriale 15 aprile 1935-XIV.

Le aspiranti a partecipare al detto concorso dovranno far pervenire alla Regia prefettura di Benevento entro le ore 12 del 15 aprile 1936-XIV la domanda ed i documenti indicati nell'art. 4 ed ultimo capoverso dell'art. 12 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, in regolare bollo e debitamente legalizzati, più una dichiarazione in bollo con cui si impegnino di accettare tutto quanto sarà stabilito dallo speciale regolamento, in corso di approvazione, previsto dall'art. 66 del testo unico sulle leggi sanitarie.

Il limite di età per partecipare al concorso è di anni 32.

Per le aspiranti iscritte, senza interruzione, al P. N. F prima del 28 ottobre 1922 il limite suddetto è elevato di quattro anni.

Il requisito dell'età, da tutte, non deve essere superato alla data del presente bando.

Indipendentemente dai limiti predetti sono ammesse al concorso:

1° le levatrici condotte, nominate in seguito a concorso, che alla data del presente bando si trovino tuttora in servizio;

2° le levatrici condotte in pianta stabile che per effetto della riunione in Consorzio di più condotte siano venute a rimanere prive del posto, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data del provvedimento di cessazione dal servizio;

3° le levatrici che dimostrino di aver già prestato servizio di condotta con nomina conseguita a seguito di pubblico concorso, precedentemente alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Per maggiori chiarimenti le interessate potranno rivolgersi a tutti i Comuni di questa Provincia ed alle Prefetture del Regno ove è stato inviato il bando di concorso.

Il prefetto: PALMERI.

(207)

Concorso per posto di medico condotto.

Il Prefetto della provincia di Benevento con bando 31 dicembre 1935-XIV, ha indetto il concorso per soli titoli per la seguente condotta medica con gli assegni a fianco indicati:

Paupisi, condotta unica, popolazione 2233; superficie territoriale ettari 703, stipendio iniziale L. 8000 al lordo delle riduzioni e trattenute di legge; a tale stipendio sono previsti i consueti aumenti nel regolamento in corso di approvazione.

Gli aspiranti a partecipare al detto concorso dovranno far pervenire alla Regia prefettura di Benevento entro le ore 12 del giorno 15 aprile 1936-XIV, la domanda ed i documenti indicati negli articoli 37 e 38 e l'ultimo capoverso dell'art. 12 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, in regolare bollo e debitamente legalizzati, più una dichiarazione in bollo con cui si impegnino di accettare tutto quanto sarà stabilito dallo speciale regolamento, in corso di approvazione, previsto dall'art. 66 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il limite di età di 32 anni è elevato di 5 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 ed è stabilito in anni 39 per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la causa nazionale e per i decorati al valor militare.

Per coloro che risultino iscritti, senza interruzione al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 tutti i limiti suddetti sono elevati di quattro anni.

Il requisito dell'età, da tutti, non deve essere superato alla data del presente bando di concorso.

Indipendentemente dai limiti predetti sono ammessi al concorso:

1° i sanitari condotti nominati in seguito a concorso che alla data del presente bando si trovino tuttora in servizio:

2° i sanitari condotti in pianta stabile che per effetto della riunione in consorzio siano venuti a rimanere privi del posto, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data del provvedimento di cessazione dal servizio·

3° i sanitari che dimostrino di aver già prestato servizio di condotta, con nomina conseguita a seguito di pubblico concorso, precedentemente alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Si prescinde inoltre dal limite di età per i sanitari richiamati o trattenuti alle armi posteriormente al 1° gennaio 1935 per esigenze militari di carattere eccezionale o che dopo tale data si siano arruolati volontariamente, sempre che non abbiano superato il limite di età alla data suddetta e siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dal R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Il concorso avrà luogo per soli titoli in conformità del R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172.

Per maggiori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alle Prefetture del Regno ove è stato inviato il bando di concorso ed a tutti i Comuni della provincia di Benevento.

Il prefetto: PALMERI.

(208)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.